

l'onorevole Cortese, ma perchè credo vi sia involto un principio costituzionale. Diffatti, se si desse la facoltà ad un ministro di collocare o no a riposo un magistrato, il quale abbia raggiunta l'età di anni 75, che cosa accadrebbe? Ne accadrebbe che voi non avreste più il magistrato inamovibile, ma lo avreste amovibilissimo, dipendente dal Governo, siccome dipende ogni membro del pubblico Ministero, sotto l'influenza, in balia del ministro, nelle cui mani è il suo destino avvenire, perchè da 75 anni in poi, ogni magistrato potrebbe a beneplacito del ministro essere rimosso dal suo ufficio. E dove, io domando allora, dove sta più la inamovibilità?

In conseguenza, a senso mio, si violerebbe il principio sancito dallo Statuto sulla inamovibilità dei giudici, se, invece di stabilire per legge che un magistrato giunto ad una certa età non possa più rimanere in ufficio, si desse facoltà al ministro di grazia e giustizia di determinare, anche dopo raggiunta quell'età, il momento opportuno per dispensarlo da ulteriore servizio.

E per queste ed altre considerazioni, che torna inutile qui rivangare, fu con decreto del 5 marzo 1852 sanzionato in Francia, sopra un bellissimo rapporto del guardasigilli Abatucci, un articolo col quale era prescritto che erano posti al ritiro di pieno diritto i membri della Corte di cassazione che avevano compiuto gli anni 75, ed i magistrati di Corte di appello e quelli di prima istanza che avessero compiuto gli anni 70.

Gli è vero che può verificarsi il caso di alcuni uomini eletti, che per una fortunata combinazione abbiano conservato in un'età molto inoltrata quelle facoltà mentali per le quali ebbero a distinguersi nei loro giorni migliori; ma costoro sono uomini privilegiati, e noi facciamo le leggi per la maggior parte de' casi, e non per le eccezioni; per la generalità degli uomini, e non per i pochi cui la Provvidenza ha voluto largire speciali suoi doni.

Quindi da questo principio partendo, io ripeto che, se l'onorevole deputato Sineo si fosse fatto a discutere quella sua proposta di legge, io l'avrei combattuta e procurato che la Camera non l'avesse neppur presa in considerazione.

Risposto così alle osservazioni dell'onorevole Sineo, non ho nulla da rispondere alla domanda fatta dall'onorevole Abignente, al quale mi pare abbia risposto opportunamente uno dei membri della Commissione, l'onorevole Piroli.

Dirò solamente che fece anche a me impressione una prefazione che fu pubblicata in Firenze ad una raccolta di circolari e di leggi riguardanti la soppressione delle corporazioni religiose e la liquidazione dell'asse ecclesiastico. Cercai d'investigare in qual modo e per opera di chi avesse avuto luogo quella strana prefazione, e mi venne fatto di conoscere che il concetto in essa manifestato era l'opera esclusiva degli editori, e che l'am-

ministrazione del fondo per il culto non ci aveva avuto alcuna parte. Quindi io stimai di non preoccuparmene affatto.

Del resto posso assicurare l'onorevole Abignente che ho sempre esercitato l'opportuna vigilanza sull'amministrazione del fondo pel culto, dovendo come guardasigilli rispondere alla Camera di tutti gli atti che si fanno da questa amministrazione; poichè s'egli è vero, da una parte, che tutto ciò che concerne gli enti morali soppressi va deferito all'amministrazione del fondo pel culto, non è men vero, dall'altra, che codesta amministrazione è sotto la dipendenza del ministro di grazia e giustizia; in guisa che, quando il ministro guardasigilli crede che un atto qualunque dell'amministrazione del fondo pel culto non debba aver esecuzione, può porvi ostacolo, può diversamente decidere, e ciò per la ragione semplicissima, che di un atto di amministrazione è il ministro che risponde in faccia al Parlamento e non l'amministrazione del fondo pel culto.

Fatta questa dichiarazione, credo di non dovere più oltre tediare la Camera prolungando il mio discorso, e spero che gli onorevoli interpellanti vogliano essere soddisfatti di queste mie spiegazioni.

PRESIDENTE. Hanno chiesto di parlare gli onorevoli Abignente e D'Ondes Reggio Vito. Darò la parola a quelli che l'hanno domandata, pregandoli però di limitarsi a fare brevi dichiarazioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

ABIGNENTE. Io credeva d'essere stato chiaro nelle povere parole che ho profferito, ma disgraziatamente non è stato così. Mi debbo però chiamare fortunato perchè ho dato a questo modo occasione all'onorevole Cortese di fare un discorso caldissimo e bellissimo. Ciò non ostante, gli debbo dire: *non erat hic locus*. Infatti non intendeva tener discorso di quell'autonomia della quale egli si è occupato, tanto per quello che concerne il pensiero del legislatore, quanto per quel che concerne il secondo momento, quando fu formulata la legge.

Ho inteso dire solamente che, coll'articolo 26 della legge 7 luglio 1866, l'amministrazione del fondo pel culto è costituita in modo da poter dirsi autonoma riguardo all'abituale applicazione della legge. Ed intendeva dire che non fosse autonoma secondo un'opinione che s'andava infiltrando e che da taluni si aveva premura che si ribadisse, vale a dire che quell'amministrazione fosse talmente autonoma da tenere il ministro come un superiore nominale e non già come un superiore reale; in guisa che dei suoi atti non si dovesse render conto al Parlamento.

Se l'onorevole Cortese poi intende dire che quella autonomia veramente è tale od è stata tale fin da che era nel pensiero del legislatore, cioè che l'amministrazione del fondo pel culto sia qualche cosa che non abbia che fare con lo Stato, allora lo pregherei di mettersi d'accordo con l'onorevole ministro, perchè